

## LEGGI PLURIENNALI

(Importi in milioni di euro)

## MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

ESTREMI PROVVEDIMENTO	Cap.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA (1)						Impegni		Pagamenti			Residui	Economia	Perenzioni	Pagamenti	
		Importo compl.vo	A tutto il 2004	2004	2005	2006	oltre	2004	A tutto il 2004		2004	A tutto il 2004		a tutto il 2004	a tutto il 2004	a tutto il 2004	I Semestre 2005
									V.A.	%Aut.		V.A.	%Imp.				
Legge n. 664/97	8917	243,29	243,29	0	0	0	0	220,52	90,64%	42,77	207,50	94,10%	24,15	23,33	2,38	2,99	
Legge n. 266/97	8921 (2)	207,17	178,19	28,41	28,98	0	0	28,41	178,19	100,00%	33,41	153,09	85,91%	25,10	0	0	0
Legge n. 297/99 e 208/98	8932	(*) 10.644,85	(*) 9.620,99	224,47	(***) 324,70	164,55	34,78	214,47	9.495,70	98,70%	553,29	7.583,44	79,86%	1.416,42	14,42	606,71	155,53
Legge n. 297/99 e 208/98	9015	(**) 1007,88	(**) 493,89	216,61	(***) 316,16	163,05	34,78	206,61	436,13	88,31%	144,81	229,51	52,62%	264,37	0	0	0
Legge n. 388/00	8947 (2)	881,44	763,95	155,00	102,00	0	0	100,00	631,48	82,66%	40,59	132,32	20,95%	555,37	77,93	0	49,75

VA: valore assoluto

(1) Le autorizzazioni di spesa relative ai capitoli 8932 e 9015 sono comprensive delle annualità pluriennali assegnate con delibere CIPE n. 20/2004 e 81/2004.

(2) Il rifinanziamento dei Capitoli evidenziati dall'anno 2003 è confluito nel Fondo Unico per gli Investimenti di Università e Ricerca (Cap. 7302)

(\*) di cui 48,76 assegnati nel 2004 dal CIPE in c/residui 2003

(\*\*) di cui 47,76 assegnati nel 2004 dal CIPE in c/residui 2003

(\*\*\*) Gli stanziamenti previsti in bilancio sono stati aumentati di 60 milioni di Euro per ciascun capitolo, per un totale di €. 120 milioni attualmente imputati al capitolo 7256 (ex 8947) per un errore materiale che sarà corretto con la Legge di assestamento del bilancio 2005.

## LEGGI PLURIENNALI

(Importi in milioni di euro)

## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E

PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA'

ESTREMI	PROVVEDIMENTO	Cap.	AUTORIZZAZIONI DI SPESA						Impegni			Pagamenti			Residui al 31/12/2004 Totale	Economia a tutto il 2004*	Perenzioni a tutto il 2004*	Pagamenti 2005 I Semestre
			Importo compl.vo	A tutto il 2004*	2004^	2005	2006	oltre	Anno 2004^	A tutto il 2004*		Anno 2004^	A tutto il 2004*					
										V.A.	%Aut.		V.A.	%Imp.				
Legge n.	910/1986	8957	3.657,34	3.357,34	153,77	150	150	0	153,77	3.357,34	100	185,51	3.328,02	98	29,31	-	-	6,14
Legge n.	139/1992	8955	139,80	71,48	9,33	9,33	9,33	40,33	9,33	71,48	100	9,17	71,32	100	0,16	-	-	4,66
Legge n.	139/1992	8956	76,98	39,77	5,13	5,13	5,13	21,82	5,13	39,77	100	4,61	39,25	99	0,52	-	-	2,57
Legge n.	135/1997	8960	413,17	180,76	25,83	25,83	25,83	154,92	25,83	180,76	100	0,00	99,61	56	81,15	-	-	0,00
Legge n.	295/1998	8963	15,11	3,69	1,01	1,01	1,01	8,39	1,01	3,69	100	1,01	3,69	100	0,00	-	-	0,51
Legge n.	370/1999	8966	51,65	11,88	2,59	2,59	2,59	32,00	2,59	11,88	100	0,00	1,12	10	10,76	-	-	0,00
Legge n.	488/1999	8960	387,34	103,30	25,83	25,83	25,83	206,55	25,83	103,30	100	0,00	51,65	50	51,65	-	-	0,00
Legge n.	488/1999	8964	77,47	20,66	5,16	5,16	5,16	41,33	5,16	20,66	100	0,00	10,33	50	10,33	-	-	0,00
Legge n.	338/2000	8966	15,50	3,62	1,04	1,04	1,04	8,76	1,04	3,62	100	0,00	1,04	29	2,58	-	-	0,00
Legge n.	388/2000	8960	658,48	108,46	43,90	43,90	43,90	418,32	43,90	108,46	100	0,00	16,64	16	81,82	-	-	0,00
Legge n.	448/2001	8960	338,67	45,64	22,82	22,82	22,82	224,57	22,82	45,64	100	0,00	0,00	0	45,64	-	-	0,00
Legge n.	376/2003	8968	7,50	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	100	2,94	2,94	59	2,06	-	-	0,00
Legge n.	388/2000	7273	236,41	142,54	30,98				30,98	142,54	100	0,03	0,29	1	142,25	-	-	0,00

VA: valore assoluto; %Aut.=Impegni/Autorizzazioni al 31/12/2004; %Imp.=Pagamenti/Impegni al 31/12/2004

A tutto il 2004\*: Importo complessivo al 31/12/2004

Anno 2004^: Importo relativo al singolo esercizio 2004

## **RELAZIONI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE SULLE LEGGI PLURIENNALI DI SPESA**

Ministero dell'economia e delle finanze  
Ministero della giustizia  
Ministero dell'interno  
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Ministero degli affari esteri  
Ministero della difesa  
Ministero delle politiche agricole e forestali  
Ministero delle attività produttive  
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  
Ministero per i beni e le attività culturali  
Ministero della salute  
Ministero delle comunicazioni  
Ministero dell'istruzione università e ricerca

PAGINA BIANCA

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

PAGINA BIANCA

**GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO**

LEGGE 28 DICEMBRE 2001, n. 448 ART. 46. Fondo investimenti

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)**

L'articolo 46, comma 1, della legge 448/2001 ha istituito, nello stato di previsione di ciascun Ministero, il Fondo Unico per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa, al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.

In attuazione del comma 4 del citato articolo, la Legge finanziaria 2004 (L.350/2003), articolo 4, comma 247, ha disposto che le autorizzazioni di spesa e relativi stanziamenti confluiti nei Fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, siano indicati nell'apposito allegato 2 della stessa legge, in corrispondenza delle originarie norme legislative.

Per quanto riguarda questa Amministrazione, per l'esercizio finanziario 2004, gli stanziamenti sono stati raggruppati in due distinti capitoli iscritti nel Centro di responsabilità "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro". Tali stanziamenti attribuiscono risorse al settore degli incentivi alle imprese e al settore della difesa del suolo.

Con decreto di variazione n.133904 del 16 dicembre 2004 tali risorse sono state ripartite tra i CdR Tesoro (capitoli 7298 e 7299), Ragioneria Generale dello Stato (capitolo 7469) e Politiche di Sviluppo e di Coesione (capitolo 7698) competenti primari nella gestione dei finanziamenti.

Ammontare dei finanziamenti 2004: euro 453.340.000,00

L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 recante *interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica* per agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, ha operato, tra l'altro, una riduzione delle autorizzazioni di spesa confluite nei predetti Fondi Unici di questo Ministero per gli importi indicati in Tabella 1 dello stesso decreto.

Ammontare dei finanziamenti	euro 453.340.000,00
Riduzioni operate dal D.L. 168/2004	euro <u>226.660.000,00</u>
Disponibilità effettiva 2004	euro 226.680.000,00

Pertanto le risorse a disposizione per il 2004, ridotte del 50%, ammontano ad euro 226.680.000,00

<b>Ministero</b>	<b>Ministero dell'Economia e delle Finanze</b>	
Capitolo amministrato	n. 7003 e n. 7005	CdR Gabinetto
Leggi di riferimento	<b>articolo 4, comma 247 L.350/2003</b>	
Modifiche intervenute nel 2004	<b>D.L. 168/2004</b>	
Autorizzazioni complessive	226,68 mln. di euro	

(dati in milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	226,68
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	226,68
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.04	226,68
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	
f) residui di stanziamento a tutt 31.12.04	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	226,68
b) impegni assunti nel 2004	226,68
c) pagamenti effettuati nel 2004	226,68
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

**esercizio 2005**

- a) impegni assunti nei primi sei mesi
- b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi
- c) impegni previsti per i successivi sei mesi
- d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi



**DIPARTIMENTO DEL TESORO**

LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784

**Norme per la realizzazione del programma di metanizzazione nel Mezzogiorno.**

L'art.11 della legge 28 novembre 1980 n.784, così come modificato dall'art. 11 ter della legge 22/11/82 n.51, dall'art.28 della legge 7/8/82 n.526 e dall'art. 3 della legge 29/10/87 n.445, prevede ai fini della realizzazione del Programma Generale della Metanizzazione del Mezzogiorno, la concessione ai comuni, e loro consorzi, di contributi in conto capitale e in conto interessi a carico delle risorse nazionali e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), queste ultime fino al1999.

Detti contributi, concessi con decreti del Ministero del Tesoro (contributi nazionali) e del Ministero del Bilancio (contributi a carico del F.E.R.S.), ora unificati nel Ministero dell'economia e delle finanze, su istruttoria tecnico-economica del Ministero dell'Industria, ora Ministero delle attività produttive, sono erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti agli Enti locali e loro consorzi, sulla base di stati di avanzamento lavori e a collaudo finale.

Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione della Cassa DD.PP., su richiesta della stessa e sulla base dei decreti emessi, i contributi da erogare ai Comuni e loro consorzi.

Nel tempo si sono succedute diverse leggi che hanno previsto finanziamenti del programma in esame per un totale di lire 3.941.200.000.000 (euro 2.035.460.241,05), che qui di seguito in dettaglio si riportano:

- lire 605 miliardi dall'art. II, comma 16 della legge 784/80 per gli anni dal 1980, 1981 e 1982;
- lire 100 miliardi dall'art. 37 della legge 14.5.1981, n. 219 per la realizzazione del piano integrativo di metanizzazione per la Campania e per la Basilicata colpite dal terremoto del 1981;
- lire 50 miliardi dall'art. 19, ultimo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130;
- lire 730 miliardi dal D.L. 364 del 1987, convertito con modificazioni in legge 445/87 per il triennio 1987- 1989 (ripartito in ragione di 270 miliardi nell'87, 180 miliardi nell'88 e 280 miliardi nell'89);
- lire 300 miliardi dall'art. 15/36c della legge n. 67 dell'11.3.1988;
- lire 100 miliardi dalla legge 31/12/91, n.415 -tabella D (Legge Finanziaria '92);
- lire 50 miliardi dalla legge 23/12/92, n.500 tabella D (Legge Finanziaria '93);
- lire 198,6 miliardi. dal D.M. 102841 del 27 gennaio 1993 per l'anno 1993 in forza dell'art. 5 della legge 183/87 e dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. 29 dicembre 1988 n. 568;
- lire 160 miliardi dalla legge Finanziaria 1994, (ripartiti in ragione di 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995). La legge Finanziaria 1995 ha, poi, rimodulato la quota di 80 miliardi assegnata per l'anno 1995, in lire 40 miliardi per il 1995 e lire 40 miliardi per il 1996. Per effetto, poi, della legge 85/95 gli importi sono stati successivamente ridotti a lire 38,8 miliardi per il 1995 e a lire 38,8 miliardi per il 1996.

- lire 100 miliardi dal D.M. 124204 del 22/3/1994 per l'anno finanziario 1994 ai sensi dell' art.24 del D.L.26 febbraio 1994, n.134;
- lire 1.000 miliardi dalla legge n. 266/97 (ripartiti in ragione di 121,603 miliardi per il 1998, 199,391 miliardi per il 1999, 161,826 miliardi per il 2000 e 517,180 miliardi per il 2001);
- lire 450 miliardi dall'art.145, comma 21, della legge n.388/2000 -Legge Finanziaria 2001 (ripartiti in ragione di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 2001,2002 e 2003);
- lire 100 miliardi (euro 51.646.000,00) dalla legge 488/2001-tabellaF (Legge Finanziaria 2002) per l'anno 2004.

Nel 2004, sul capitolo 7150, sono stati stanziati euro 51.646.000,00 in termini sia di competenza che di cassa.

Nello stesso anno sono stati effettuati pagamenti in conto residui per euro 51.646.000,00.

Alla data del 31/12/2004 è stata mantenuta in bilancio la competenza del 2004 pari ad euro 51.646.000,00.

## Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato		<b>7150</b>
Leggi di riferimento		L. 784/80
Modifiche intervenute nel 2004		
Autorizzazioni complessive	ml.	€ 2.035,46

(milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	2.035,46
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	1.983,81
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	1.808,31
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	169,41
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	51,65
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	2,13 *

(\*) nel totale dei perenti manca l'importo di € 3,96 perché non mantenuto nel conto del patrimonio per mero errore dell'UCB. Si è in attesa della riassegnazione dell'importo.

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	51,65
b) impegni assunti nel 2004	51,65
c) pagamenti effettuati nel 2004	51,65
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	
f) residui di stanziamento nel 2004	51,65
g) perenzioni nel 2004	

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0,89
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0,89
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	51,61
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	20,00

## LEGGE 10 MAGGIO 1983 N. 189

**Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato.**

Con la legge 10 maggio 1983, n. 189, l'ex Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato è stata autorizzata a predisporre e a dare esecuzione, nel periodo 1983 - 1992, ad un piano decennale per la soppressione di passaggi a livello, mediante la costruzione di idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, nonché a migliorare le condizioni di esercizio di quelli non eliminabili, per una somma complessiva presunta di 1.700 md..

Le autorizzazioni di spesa sono state rimodulate dalle varie leggi finanziarie (tab. F).

La legge n. 85/95, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse, tra l'altro, ha disposto una riduzione del 3% gli stanziamenti iniziali iscritti sul capitolo di bilancio (7811) per l'anno finanziario 1995 e le relative proiezioni per gli anni '96 e '97 e corrispondentemente ha diminuito le autorizzazioni di spesa.

La L.F. 1996 ha, poi, ripartito la rimanente somma in: 58,2 md. per il '96 ed il '97, 77,6 md. per il '98 e 90 md. per il '99.

Negli anni 2000 e 2001 le somme residue appaiono sul capitolo 7525 mentre nell'anno 2002 le somme residue appaiono nel capitolo 7242.

Nell'anno 2003 il suddetto capitolo 7242 non è stato iscritto in bilancio.

Nell'anno 2004 il capitolo 7242 è stato iscritto in bilancio, ma privo dell'assegnazione sia di competenza che di cassa.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze****Capitolo amministrato 7242**Leggi di riferimento: **legge 10 maggio 1983, n.189**

Modifiche intervenute nel 2004

Autorizzazioni complessive: 1.700 mld ridotti a 1.694 per effetto della  
legge n. 85/98 = euro 874,88

(milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004:	874,88
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004:	874,88
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004:	849,06
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004:	25,82
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	
b) impegni assunti nel 2004	
c) pagamenti effettuati nel 2004	
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004:	25,82
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi:	25,82
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

DECRETO LEGGE 26 MAGGIO 1984, N. 159, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 24 LUGLIO 1984, N. 363.

**Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.**

Il Decreto Legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, ha previsto uno stanziamento di complessive L. 1.100 miliardi per il quinquennio 1984- 1988 da far affluire al fondo per la Protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità indicate dalla legge in questione.

A seguito però dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 1, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che ha attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autonomia gestionale delle spese nei limiti delle disponibilità iscritte in apposita Unità Previsionale di Base del bilancio della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato istituito, a partire dal 2002, il capitolo n. 7445, U.P.B. 3.2.10.3, con uno stanziamento per il 2002 di € 15.494.000,00 da erogare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli interventi di cui alla citata legge n. 363/84.

Nel corso del 2002 lo stanziamento sul capitolo è stato incrementato, con vari provvedimenti, ad € 35.522.951,00 dei quali solo € 25.522.951,00 sono stati erogati, con un residuo pari ad € 10.000.000,00 per il quale si è richiesta la conservazione per il 2003.

La legge 27.12.02 n.289 (legge finanziaria 2003) non prevede ulteriori stanziamenti per le finalità suddette.

Nel corso del 2003 si è provveduto ad erogare i residui con D.M.92434 del 16/10/03 e D.M104948 del 18/11/03, entrambi di euro 5.000.000,00.

Nell'anno 2004, nessuno stanziamento è stato iscritto a valere sul capitolo di spesa 7445.

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Capitolo amministrato			<b>7445</b>
Leggi di riferimento			L.24/7/84, n.363
Modifiche intervenute nel 2004			
Autorizzazioni complessive	ml.	€	36,52

(milioni di euro)

**Situazione a tutto il 31.12.2004**

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2004	36,52
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2004	36,52
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2004	36,52
d) economie a tutto il 31.12.2004	
e) residui propri a tutto il 31.12.2004	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2004	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2004	

**Situazione relativa al singolo anno****esercizio 2004**

a) autorizzazioni nel 2004	
b) impegni assunti nel 2004	
c) pagamenti effettuati nel 2004	
d) economie nel 2004	
e) residui propri nel 2004	
f) residui di stanziamento nel 2004	
g) perenzioni nel 2004	

**esercizio 2005**

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE n. 135/85 , ART. 2

**Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero**

L'art.2 della legge 135/85, integrando l'art.2 della legge 26.1.1980 n.16, prevede, su domanda, un ulteriore concorso statale dell'8%, costante quindicennale, sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti o istituti o aziende di credito da coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali ed artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della legge del 1980.

Per la concessione della suddetta integrazione statale sono autorizzati, in aggiunta al limite di impegno quindicennale (500 milioni) di cui al comma 3 dell'art.12 della legge 16/80, ulteriori limiti di impegno quindicennali di 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

L'entrata in vigore della legge 98/94 reca l'interpretazione autentica e definisce le norme procedurali e di attuazione relative alla legge 135/85 e precisa tra l'altro che:

- debbano intendersi per "beni indennizzabili" sia quelli materiali che quelli immateriali;
- il concorso statale dell'8% sugli interessi per i mutui concessi come previsto dalla legge 16/80 art.2 deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pertanto, viene autorizzato a liquidare alle ditte che lo richiedano nei limiti di tempo stabiliti e qualora ne esistano i presupposti, l'indennizzo relativo all'avviamento e l'integrazione del contributo agli interessi.